



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. DEL 18 APRILE 2016, N. 50 E AL DECRETO MINISTERIALE DEL 17 APRILE 2023, N. 73.

Il giorno 22 luglio 2025, alle ore 11:30, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi del primo comma degli articoli 140 e 230 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e ss.mm.ii;

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario, On.le Emanuele Prisco, ed è composta dal Vice Capo Dipartimento Vicario, Ing. Eros Mannino, dal Direttore Centrale per l'Innovazione tecnologica, la Digitalizzazione e per Beni e le Risorse logistiche e strumentali, Ing. Stefano Marsella e dal Direttore Centrale per la Programmazione e gli Affari economici e finanziari, Dott. Fabio Italia.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rispettivamente firmatarie degli Accordi sindacali per il triennio 2019-2021, recepiti con dd.P.R. 17 giugno 2022, n.121 e n. 120.

PREMESSO

- che l'articolo 113, ai commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*", dispone che le Amministrazioni destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività ivi indicate;
- che il decreto ministeriale 17 aprile 2023, n.73, (Regolamento recante "*Norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*"), disciplina la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- che in data 9 luglio 2024 la delegazione di parte pubblica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e la delegazione di parte sindacale (ad eccezione delle OO.SS. FP CGIL e USB PI VV.F.) hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo integrativo nazionale sulle modalità e i criteri di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 113 del d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e al decreto ministeriale del 17 aprile 2023, n.73;
- che, in riferimento alla sopramenzionata ipotesi di accordo integrativo nazionale, in data 18 aprile 202, con nota DFP - 00030480, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ai fini dell'accertamento congiunto per il riscontro della compatibilità economico-finanziaria con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato/IGOP, ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'accordo, a condizione che in sede di sottoscrizione definitiva

[Handwritten signatures and initials]



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

venissero recepite le prescrizioni indicate nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP;

- che con nota prot. 92679 del 18 aprile 2025, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato/IGOP ha richiamato la necessità, al fine di poter espletare il controllo di compatibilità economico-finanziaria:
 - di determinare, con appositi accordi da trasmettere agli organi di controllo, l'ammontare delle risorse da corrispondere al personale ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 del decreto legislativo n.50/2016 e dare dimostrazione dell'utilizzo delle risorse, con contestuale evidenza in relazione tecnica;
 - di stralciare il comma 2 dell'articolo 2 dell'ipotesi di accordo integrativo nazionale richiamata, non potendosi la stessa estendere al personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno;
 - di espungere, nel comma 1, lettera c), dell'articolo 5 della medesima ipotesi, le parole «e raccolta dei fabbisogni», trattandosi di attività tecnica non ricompresa nell'elenco delle attività incentivabili di cui al comma 2 del predetto articolo 113.

LE PARTI

- attesa la necessità di procedere all'attuazione delle disposizioni di legge e regolamentari richiamate, ai fini della corresponsione dell'incentivo in favore dei dipendenti che svolgono le attività di natura tecnica, ivi specificate, nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture e contratti misti;
- considerata altresì l'esigenza di dare adempimento alle prescrizioni indicate nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato/IGOP

CONVENGONO

in ordine alla definizione delle percentuali degli incentivi effettivamente attribuibili al personale, nel rispetto dei valori già determinati nell'articolo 5, comma 1, del sopramenzionato Regolamento, come specificati nelle percentuali individuate negli allegati A e B che costituiscono parte integrante del medesimo Regolamento.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Accordo disciplina la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche in relazione ad appalti di lavori, servizi e forniture, le cui procedure siano state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche se eseguite o non ancora concluse prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 17 aprile 2023, n. 73. L'Accordo non si applica, invece, ad appalti di lavori, servizi e forniture disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo codice degli appalti).

2. Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nell'ambito del quadro economico di ogni appalto riferito a opere, lavori, servizi e

[Handwritten signatures and initials]



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

forniture, prevede una quota sull'importo posto a base di gara per la costituzione di un apposito Fondo.

3. Il valore del Fondo viene determinato nella misura indicata all'articolo 3, comma 5, del d.m. 17 aprile 2023, n. 73 (d'ora in poi Regolamento), per quanto riguarda gli appalti di lavori, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 2 del Regolamento.

4. Il valore del Fondo viene determinato nella misura indicata all'articolo 3, comma 6, del Regolamento, per quanto riguarda gli appalti di servizi e di forniture.

5. Degli importi del Fondo di cui ai precedenti commi, la quota dell'80% (nel seguito "Fondo incentivante"), è destinata ad incentivare il personale interno che svolge le funzioni tecniche previste dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6. Le risorse del Fondo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

7. Sono escluse dalla base di calcolo del Fondo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.

8. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del Fondo.

9. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo è destinato, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, all'incentivazione delle funzioni tecniche ed è ripartito tra il personale non avente qualifica dirigenziale che, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, è incaricato e svolge effettivamente, anche in quota parte, le funzioni tecniche per le attività previste nell'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo, e specificamente:

- a) Programmazione della spesa per investimenti;
- b) Valutazione preventiva dei progetti;
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) Responsabile unico del procedimento;
- e) Direzione dei lavori;
- f) Direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture;
- g) Collaudo tecnico amministrativo;
- h) Collaudo statico;
- i) Verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.

10. Il restante 20% del Fondo è destinato dall'Amministrazione all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, nonché allo svolgimento di attività formative, secondo quanto disposto dall'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Articolo 2 Destinatari dell'incentivo

1. Il dirigente o, in mancanza, il responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, con il provvedimento con cui nomina il RUP o con distinto provvedimento, individua i dipendenti incaricati dello svolgimento della singola procedura, identificando il ruolo di ciascuno, anche con riguardo all'attività dei collaboratori, tenuto conto del principio di rotazione, nonché delle professionalità disponibili.

2. Per quanto concerne il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, possono essere destinatari degli incentivi, nell'ambito delle procedure di cui si tratta, i dipendenti dei ruoli non direttivi e di quelli direttivi.

[Handwritten signatures and initials]



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

3. Così come previsto dall'articolo 4, comma 6, del Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed al fine di consentire la verifica del rispetto dei principi dallo stesso previsti, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice tutti gli atti di attribuzione degli incarichi e, alla fine di ciascun anno, il consuntivo degli importi complessivamente attribuiti, in base ai dati forniti a tal fine dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.

Articolo 3

Ripartizione del Fondo incentivante per gli appalti di lavori

1. Gli incentivi per gli appalti di lavori di cui all'articolo 5 del Regolamento (All. A) sono ripartiti come segue:

- a) Programmazione della spesa per investimenti: 3%;
- b) Valutazione preventiva dei progetti: 12%;
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici:

11%;

- d) Responsabile unico del procedimento: 23%.

2. Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL RUP		
Responsabile del procedimento	Collaboratori	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100,00%	0	0%
90,00%	1	10%
80,00%	2	20%
70,00%	Pari o superiore a 3	30%

- e) Direzione dei lavori: 20%;
- f) Collaudo tecnico amministrativo: 19%;
- g) Collaudo statico: 12%.

3. Qualora siano nominati i collaboratori del Direttore dei Lavori, l'incentivo è ripartito tra Direttore dei lavori e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DIREZIONE LAVORI		
Direttore dei lavori	Direttore dei lavori operativo/Ispettore di cantiere	
% Incentivo	Numero di Direttori dei lavori operativi e di Ispettori di cantiere	% Incentivo
100,00%	0	0%
80,00%	1	20%



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

60,00%	2	40%
40,00%	Pari o superiore a 3	60%

Articolo 4

Ripartizione del Fondo incentivante per appalti di forniture e servizi

1. Gli incentivi per le forniture e servizi, di cui all'art. 5 del Regolamento (All. B) sono ripartiti come segue:

- Programmazione della spesa per investimenti: 3%;
- RUP: 30%;
- Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 22%;
- Direzione dell'esecuzione del contratto: 24%;
- Verifica di conformità: 21%.

2. Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL RUP		
Responsabile del procedimento	Collaboratori	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100,00%	0	0%
90,00%	1	10%
80,00%	2	20%
70,00%	Pari o superiore a 3	30%

3. Qualora sia costituito l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), l'incentivo è ripartito tra DEC e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)		
DEC	Collaboratori	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100,00%	0	0%
80,00%	1	20%
60,00%	2	40%
40,00%	Pari o superiore a 3	60%

4. In caso di accordo quadro, le risorse da destinare al Fondo sono individuate in relazione all'importo del singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'accordo quadro.

Articolo 5



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Programmazione della spesa per investimenti

1. L'incentivo per le attività di programmazione degli investimenti è inserito:
 - a) nel programma di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsto dall'art. 21, comma 6, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) oppure nel programma triennale dei lavori di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsto dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
 - c) Gli incentivi sono corrisposti al personale coinvolto nelle attività di programmazione, sia a livello territoriale che a livello centrale.

Articolo 6

Procedure escluse dagli incentivi

1. Sono escluse dagli incentivi le attività compiute in relazione alle seguenti tipologie di procedure di affidamento:
 - a) Locazioni e acquisti immobiliari;
 - b) Affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, effettuato senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - c) Somma urgenza;
 - d) Procedure di affidamento mediante Consip a fronte di una procedura non complessa;
 - e) Appalti di forniture e servizi per i quali non è stato nominato il DEC.

Articolo 7

Ripartizione della percentuale prevista dal Regolamento per ciascuna tipologia di attività, quando essa è compiuta non da una singola persona, ma da due o più addetti.

1. Quando l'attività è svolta da più soggetti, la quota di incentivo prevista per ciascuna attività è ripartita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività da svolgersi e all'apporto fornito dai singoli, tenendo conto in particolare:
 - del rispetto dei tempi eventualmente richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta.

Articolo 8

Incentivo per l'attività di verifica preventiva del progetto

1. Quando la verifica preventiva è di competenza del RUP e richiede l'ausilio del parere tecnico della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la quota di incentivo è suddivisa in parti uguali.

Articolo 9

Ricalcolo del Fondo in caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari dei contratti in corso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

1. In caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di un quinto, nelle ipotesi di cui all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autorizzate dal RUP, l'incentivo è determinato con riferimento al nuovo importo lordo del contratto di appalto.

Articolo 10

Riduzione e revoca dell'incentivo per il caso di incremento dei tempi o dei costi previsti

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del Regolamento, nell'ipotesi in cui sia accertato, previa comunicazione al personale interessato ai fini dell'attivazione del contraddittorio, un incremento dei tempi non conforme alle disposizioni del codice, imputabile, almeno a titolo di colpa, al personale incaricato e da questi non validamente giustificato, l'importo da corrispondere quale incentivo è ridotto con provvedimento motivato del dirigente o, in mancanza, del responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, del Regolamento, per il caso in cui si verifichi un incremento dei tempi, ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi viene applicata una penale dell'1% per ciascuna settimana intera di ritardo sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del 10% dell'incentivo previsto, oltre il quale il dirigente o, in mancanza, il responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante dispone con provvedimento motivato la revoca dell'incarico e la determinazione della quota di incentivo eventualmente spettante in relazione alle attività effettivamente svolte. La revoca dell'incarico è tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni. La perdita del diritto all'incentivo è, altresì, disposta dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, con provvedimento motivato, nel caso in cui non abbia avuto inizio l'esecuzione del contratto per cause imputabili, almeno a titolo di colpa, al comportamento del dipendente incaricato.

3. Così come previsto dall'articolo 9, commi 1 e 2, del Regolamento, non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero che determinino l'incremento dei costi. L'accertamento della sussistenza delle cause di cui sopra è di competenza del dirigente o, in mancanza, del responsabile del servizio, che vi provvede con provvedimento motivato previa comunicazione al personale interessato al fine di attivare il contraddittorio.

4. Non è considerato imputabile ai destinatari dell'incentivo l'incremento dei tempi e dei costi derivanti da modifiche suppletive in corso d'opera, che siano state approvate dalla stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

5. La riduzione ha ad oggetto la quota di incentivo spettante al dipendente a cui è imputabile l'incremento dei costi o dei tempi.

Articolo 11

Procedure interrotte

1. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dipendente, purché in un momento successivo al perfezionamento del contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal responsabile del procedimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Articolo 12

Riconoscimento del diritto del compenso

1. Il diritto al compenso è riconosciuto ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.

Articolo 13

Percentuale di incentivo eccedente la quota spettante annualmente al singolo dipendente.

1. L'eventuale eccedenza degli incentivi rispetto al limite del 50% del trattamento economico lordo annuo del dipendente non è ridistribuibile al personale destinatario dell'incentivo, né può essere corrisposto negli anni successivi a quello di esecuzione dell'incarico laddove l'appalto di lavori, servizi o forniture sia stato svolto in un singolo esercizio finanziario.

2. Al fine di verificare il rispetto del tetto del 50% di cui al comma 1, per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. L'erogazione degli incentivi è effettuata previa verifica del rispetto del suddetto limite, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 14

Ripartizione dell'incentivo in caso di successione di addetti nello svolgimento di una specifica attività

1. In caso di successione di più addetti nello svolgimento di un'attività incentivabile, i relativi compensi vengono corrisposti in proporzione all'attività effettivamente svolta e risultante da idonea documentazione.

Articolo 15

Liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta, secondo le modalità indicate dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, previo accertamento delle specifiche attività svolte, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.

2. La distribuzione in concreto degli incentivi sarà disciplinata da apposito accordo integrativo nazionale che verrà sottoposto ai controlli dei competenti Organi ai sensi degli articoli 41, commi 4 e 5, degli accordi sindacali per il personale non direttivo e non dirigente e per il personale direttivo e dirigente del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco recepiti con i dd.P.R. 17 giugno 2022, nn. 121 e 120.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE

FNS CISL



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

Fiorini

CONAPO Mario Berpallin

UILPA VVF [Signature]

FP CGIL VV.F. Non Firmo (Nota o Verbo)

CONFSAL VV.F. [Signature]

USB VV.F. [Signature]

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE

FNS CISL [Signature]

UIL PA VV.F. [Signature]

FP CGIL VV.F. Non Firmo (Nota o Verbo)

CONFSAL VV.F. [Signature]

A.P. VV.F. Maurizio Alverini

CO.NA.PO. Mario Berpallin

FEDERDISTAT VV.F. e F.C. - CISAL [Signature]

SINDIR VV.F. [Signature]

NOTA A VERBALE

La FP CGIL VVF non sottoscrive l'accordo integrativo nazionale concernente la la ripartizione del fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e al decreto ministeriale del 17 aprile 2023, n. 73.

L'accordo pur ricalcando quello sottoscritto in altre amministrazioni del Ministero dell'interno, in particolare nella definizione delle percentuali degli incentivi effettivamente attribuibili al personale ai fini della corresponsione dell'incentivo in favore dei dipendenti che svolgono le attività di natura tecnica, ivi specificate, nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture e contratti misti, non garantisce a parere della Scrivente l'individuazione dei destinatari.

Trattandosi inoltre di un accordo che agisce su incentivi erogati per attività già svolte e risalenti ad annualità arretrate, rimane comunque l'incognita riguardo il mancato accontentamento nell'apposito "Fondo incentivante" da parte dei Dirigenti delle risorse economiche che ricordiamo essere non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività indicate nell'accordo. Qualora queste risorse non dovessero essere state accantonate, il personale interessato nelle attività incentivate non beneficerebbe di alcun pagamento.

L'art 2 inoltre, così come predisposto, non è in grado di chiarire in maniera inconfutabile quali siano i destinatari dell'incentivo suddivisi per ruoli, che il dirigente o dal responsabile del servizio alla struttura che opera come stazione appaltante deve individuare, tenendo conto del principio di rotazione richiamato nell'accordo.

Per tali ragioni, considerati i ritardi accumulati nel redigere l'accordo nonché la scarsa trasparenza dell'accordo che ricade come sempre sulle spalle del personale, **la FP CGIL VVF ha deciso di non sottoscriverlo.**